# INTESA PER LA LEGALITA' FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NELL'ATTIVITA' URBANISTICO -EDILIZIA.

L'anno	, il giorno	del mese di	, nella sede della Prefettura di
Caltanissetta	a, il Prefetto Do	tt.ssa Cosima Di Sta	ani, in rappresentanza della Prefettura
di Caltaniss	etta ed il Sindaco	o di Villalba in rapp	resentanza del Comune di Villalba,

#### **PREMESSO**

CHE l'organizzazione criminale mafiosa, come hanno evidenziato i recenti provvedimenti, manifesta la tendenza ad affermare la propria presenza nel territorio comunale, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire infiltrazioni nell'economia legale;

CHE è, pertanto, avvertita la necessità di impedire che organizzazioni criminali possano reinvestire i propri illeciti profitti in questo territorio anche attraverso l'infiltrazione nello specifico settore di attività urbanistico-edilizia, considerato ad alto rischio di inquinamento o infiltrazione mafiosi;

CHE è volontà delle parti firmatarie della presente intesa di legalità assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nel settore dell'urbanistica - edilizia, esercitando pienamente i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità delle attività;

CHE il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e mafiosa;

CHE per contrastare i tentativi di ramificazione delle organizzazioni criminali si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;

CHE l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come ha, di recente, evidenziato pure l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC);

CHE è stato riscontrato, in ogni caso, come spesso nell'attività edilizia, ancorché di valore modesto o corrispondente ad appalti "sottosoglia", si possano annidare tentativi di infiltrazione mafiosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

CHE la parti convengono sull'opportunità di elevare il livello di collaborazione e cooperazione tra la Prefettura ed il Comune di Villalba, promuovendo azioni finalizzate alla prevenzione di infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori dell'urbanistica e dell'edilizia;

CHE il Ministero dell'interno - Gabinetto dei Ministro con circolare n. 11001/119/2018 del 20 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del P.R.G.;

CHE in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, in generale, di indebita interferenza nella gestione pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

CHE nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo idoneo di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dell'urbanistica-edilizia;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'EU, in data 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2635 c.c.;

VISTA la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura panale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" e successivi interventi di modifica;

RITENUTO che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante l'approvazione del presente accordo di legalità, finalizzato ad estendere le cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - anche all'attività urbanistico-edilizia e all'intera filiera dei richiedenti qualsivoglia titolo abilitativo;

VISTO il Codice Antimafia di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;

# TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO DI APPROVARE

i seguenti articoli

#### Art. 1 - Finalità

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente intesa per la legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore dell'attività

urbanistica ed edilizia, è finalizzato ad incrementare le misure di contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle relative e correlate procedure.

### Art. 2 - Azioni a tutela della legalità nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia

Il Comune di Villalba, ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegna a richiedere alla Prefettura, le informazioni antimafia, nei seguenti casi:

- per tutti i soggetti privati sottoscrittori delle cosiddette convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione nell'ambito dei piani urbanistici attuativi e dei progetti convenzionati mediante i quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria ed il verde pubblico ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cosiddette "opere a scomputo"). Quanto immediatamente precede anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
- per tutte le richieste di permesso di costruire quando gli interventi superano i 5000 metri cubi;
- per tutti gli interventi edilizi attinenti alle attività produttive ed insediamenti in aree industriali, artigianali, commerciali e, in genere, in tutte le aree destinate ad insediamenti produttivi. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni, permessi comunque finalizzati all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla Ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- per una percentuale pari ad almeno il 50% del numero delle SCIA presentate, tramite sorteggio pubblico o informatico, relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio.
- per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia dei 5 milioni di euro, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria (art. 1, comma 2, lett. e), articolo 35 ed art. 36, comma 2 del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., come recepito dall'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente in Sicilia).

• in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette "sotto soglia" (valore compreso tra uno e 5 milioni di euro), in relazione ai quali trova applicazione l'art. 36, comma 2 dei D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., come recepito dall'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente in Sicilia.

#### Articolo 3- Comunicazione antimafia

Il Comune si impegna ad acquisire, con le modalità previste dalla BDNA, la comunicazione antimafia per tutte le istanze di permesso di costruire quando gli interventi sono inferiori ai 2500 metri cubi, relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio.

#### Articolo 4- Rilascio della documentazione antimafia

Prima di richiedere l'informazione antimafia o di avviare il procedimento per l'acquisizione della comunicazione antimafia il Comune verificherà se la ditta risulti iscritta nella white list della Prefettura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Nel caso debba essere formulata richiesta in Prefettura, si applicano i termini previsti dall'articolo 92, comma 2, primo e secondo periodo, del D. Lgs. 159/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di motivata urgenza, da inserire nel titolo edilizio, si applica il termine previsto dall'articolo 92, comma 3 dei sempre citato D. Lgs. 159/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando la Prefettura emette la comunicazione ostativa e/o accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa emettendo informativa ostativa, il Comune di Villalba non procede alla sottoscrizione degli atti di cui ai precedente articolo 2, nè al rilascio dei titoli abilitativi provvedendo altresì alla sospensione o revoca della SCIA.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le comunicazioni e/o informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, il Comune di Villalba inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Caltanissetta e segnalando che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo di legalità.

In ogni momento, nell'esercizio del potere di autotutela, l'Amministrazione può revocare i provvedimenti già concessi ed assentiti, o risolvere gli accordi e le convenzioni già stipulate prima della sottoscrizione del presente protocollo, laddove

intervenga un provvedimento interdittivo.

#### Articolo 5 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, il Comune di Villalba inserisce negli schemi degli atti di accordo e delle convenzioni urbanistiche apposite clausole che prevedono che i suddetti atti siano sottoposti a condizione risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Per i titoli edilizi, nella comunicazione degli adempimenti da effettuarsi da parte del committente per il rilascio o il perfezionamento del titolo, il Comune inserisce apposita clausola con la quale si informa che sono in corso le verifiche antimafia prescritte dal presente accordo di legalità.

Il Comune inserisce al tale scopo, nelle convenzioni e nei titoli di cui sopra, apposite clausole espresse.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### Articolo 6 - Comitato di gestione del presente Protocollo di legalità

Per l'attuazione del presente accordo di legalità viene istituito un Comitato di gestione quale soggetto in cui far convergere i diversi interessi pubblici e privati direttamente coinvolti nella realizzazione delle azioni di cui ai precedenti articoli e assicurare con continuità lo svolgimento delle diverse azioni previste dal presente Protocollo.

Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascun firmatario. La nomina dei referenti potrà avvenire tramite scambio di lettere tra gli Enti firmatari.

Il Comitato di gestione verifica lo sviluppo delle azioni di competenza degli Enti firmatari, segnalando eventuali criticità agli Enti firmatari stessi.

Il Comitato di gestione non prevede costi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

### Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, conv. in 1. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad

inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.

La medesima stazione appaltante provvederà, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

## Articolo 8 - Efficacia giuridica del Presente Protocollo di legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente accordo di legalità, il Comune di Villalba ne curerà l'inserimento nelle convenzioni urbanistiche, negli atti di accordo, oltre che nei titoli di cui sopra (PDC) e per la percentuale pari ad almeno il 30% delle SCIA presentate.

In particolare, il Comune di Villalba riporterà, negli atti di accordo, nelle convenzioni e nei titoli di cui sopra, le summenzionate condizioni le quali dovranno essere rispettate a pena di risoluzione della convenzione e/o revoca del titolo.

La presente intesa di legalità ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata dopo un'attenta valutazione dell'esito di un monitoraggio sull'efficacia delle iniziative intraprese.

Il Prefetto di Caltanissetta	a
Il Sindaco di Villalba	